
LEGGE 9 febbraio 1963, n. 160

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Vigente al: 19-2-2018

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

CAPO I
DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO
DELLA CASSA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza. La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione. La iscrizione e' facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di eta'.

Il trattamento di pensione e' cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il presidente;
- b) il Comitato dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto.

Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

((1. Il comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza. 2. Le elezioni di svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione)).((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Art. 6.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
- c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

Art. 7.

Il Comitato dei delegati e' convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare.

L' avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza e' valida se interviene la maggioranza dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati

quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

Art. 8.

((1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:

a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta';

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purché in Italia; puo' essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonche' su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.

3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data suddetta.

4. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti)).((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
- b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
- c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;
- d) delibera l'investimento delle disponibilita' patrimoniali;
- e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnato ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;

g) provvede alla nomina del direttore della Cassa^;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte

all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

((Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte

al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo)).((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Art. 10.

La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal vicepresidente

e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione

delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.

((g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal

consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti)).
((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed

e) del precedente articolo 11 e' ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nei termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci e' composto da cinque membri effettivi e

quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di

presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli

iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge.

Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli

articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei

sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 15.

((1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi, nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro)).((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

CAPO II

DEL PATRIMONIO

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa e' costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
- b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

- a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;
- b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate "Luca Paciolo" a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorrenziali, sui documenti emessi dai Collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sulle parcelle professionali; **((3))**
- c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società; **((3))**
- d) i versamenti volontari degli iscritti;
- e) i redditi del patrimonio;
- f) ogni altra entrata.

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art.16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, primo comma, lettere b) e c), della legge 9

febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni. "

Ha inoltre disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Art. 18.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140)).

Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sara' determinata la pensione di reversibilita' e stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilita' della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dai Collegi professionali a richiesta del ragioniere o perito commerciale e sulle parcelle professionali compilate dal ragioniere o perito commerciale;

3) da lire 1.000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie. **((2))**

Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i ragionieri o periti commerciali prestano la loro opera.

La L. 23 dicembre 1970, n. 1140, ha disposto (con l'art.23, comma 2) che " Al primo comma dell'articolo 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali".

Art. 20.

La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera c) dell'articolo 17 e' fissata nella misura del due per cento.

Art. 21.

L'iscritto alla Cassa puo' eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale. Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.

Art. 22.

I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

Art. 23.

Le eventuali entrate di cui alla lettera f) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

CAPO III

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 24.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 25.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 26.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 27.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 28.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 29.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 30.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera n) dell'articolo 17, ne' gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 31.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del consegnamento di diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

Alla data di cancellazione dall'albo il conto dello iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Art. 32.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 33.

Art. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

CAPO IV

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 34.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.

Art. 35.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

CAPO V

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 36.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 37.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

Art. 38.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 39.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 40.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.(2)

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.**((3))**

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 1970, n. 1140, ha disposto (con l'art.2, comma 3) che "In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso"."

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art.20, comma 9) che "Il termine per il ricorso avverso l'iscrizione nei ruoli per la riscossione dei contributi, previsto dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' elevato da trenta a sessanta giorni."

Ha inoltre disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Art. 41.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita'

sono impiegate:

- 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - 2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
 - 3) in beni immobili;
 - 4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.
- In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati. Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 43.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140))

Art. 44.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. Entro l'undicesimo mese il commissario e' tenuto a indire le elezioni dei delegati.

Art. 45.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarita' o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con lo stesso decreto e' nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.

Art. 46.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Fino a quando non sara' emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ali commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, in quanto applicabili:

Art. 47.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

SEGNÌ

FANFANI - BERTINELLI -

BOSCO - TRADUCCHI
- TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

TABELLA A

Pensione base annua derivante dal contributo fisso personale di L. 60.000 annuo

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

Assegno vitalizio per ogni lira di capitale

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA C

Valore di 1 lira di assegno annuo vitalizia

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA D

Quote suppletive a norma dell'articolo 46

Parte di provvedimento in formato grafico

.....